

Produzione Deposito Vendita sostanze esplosive

Marco Frezza

Pisa 23 maggio 2015



DPR 151/2011

Attività 17

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.



DPR 151/2011

Attività 17

Tutte in categoria C



DPR 151/2011

Attività 18

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni



DPR 151/2011

Attività 18

Tutte in categoria C



T.U.L.P.S.

Regio Decreto 18 giugno 1931
n.773

Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza



T.U.L.P.S.

Art. 47

Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.



T.U.L.P.S.

È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.



T.U.L.P.S.

Art. 49

Una Commissione Tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplosivi.



T.U.L.P.S.

Art. 50

Nel Regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplosivi che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza;



T.U.L.P.S.

e sarà altresì stabilito per quale quantità di prodotti e delle materie indicate nell'art.46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto.



Regolamento T.U.L.P.S.

Regio decreto 6 maggio 1940
n.635

Regolamento per l'esecuzione del
T.U.L.P.S.



Regolamento T.U.L.P.S.

ART. 81

Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplosivi, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.



Regolamento T.U.L.P.S.

ART. 82

I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:

1^a polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;



Regolamento T.U.L.P.S.

2^a dinamiti e prodotti affini negli effetti
esplosivi;

3^a detonanti e prodotti affini negli effetti
esplosivi;



Regolamento T.U.L.P.S.

4^a artifici e prodotti affini negli effetti
esplosivi;

5^a munizioni di sicurezza e giocattoli
pirici



Regolamento T.U.L.P.S.

5^a Gruppo A:

- 1) bossoli innescati per artiglieria;
- 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
- 3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
- 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
- 5) cartucce per armi comuni e da guerra;



Regolamento T.U.L.P.S.

5^a Gruppo B:

- 1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
- 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
- 3) accenditori elettrici;
- 4) accenditori di sicurezza;



Regolamento T.U.L.P.S.

5^a Gruppo C:

1) giocattoli pirici;



Regolamento T.U.L.P.S.

5^a Gruppo D

- 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;



Regolamento T.U.L.P.S.

5^a Gruppo D:

- 2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
- 3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
- 4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;



Regolamento T.U.L.P.S.

5^a Gruppo E:

- 1) munizioni giocattolo;
- 2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
- 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;



Regolamento T.U.L.P.S.

5^a Gruppo E:

- 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
- 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
- 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita



Regolamento T.U.L.P.S.

ART. 83

I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame «CE del tipo» e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli «Organismi notificati» sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.



Regolamento T.U.L.P.S.

L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra.



Regolamento T.U.L.P.S.

L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze



Regolamento T.U.L.P.S.

L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.



Regolamento T.U.L.P.S.

ART. 89

La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge, è composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina, o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di pubblica sicurezza.



Regolamento T.U.L.P.S.

ART. 97

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.



Regolamento T.U.L.P.S.

ART. 97

Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.



Regolamento T.U.L.P.S.

ART. 98

Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali



Regolamento T.U.L.P.S.

ART. 101

Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.



Regolamento T.U.L.P.S.

ART. 101

L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.



Regolamento T.U.L.P.S.

ART. 105

Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:

- 1) non lavorare di notte.



Regolamento T.U.L.P.S.

2) non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.

Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro.

Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;



Regolamento T.U.L.P.S.

- 3) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito
- 4) tenere quel numero di guardiani che la commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO A

Elenco e classificazione dei prodotti
esplosivi riconosciuti



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo I

*Norme per l'impianto di edifici destinati
alla fabbricazione di materie esplosive
della 1^a, 2^a e della 3^a Categoria
(Polveri, Dinamiti, Detonanti)*



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo II

Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 4^a categoria (Artifici).



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo III

Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 5^a categoria (Esplosivi di sicurezza).



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo IV

*Condizioni da soddisfarsi nello
impianto, o adattamento, di un
fabbricato ad uso di deposito di materie
esplosive.*



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo V *Uso delle mine.*



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo VI *Esercizi di minuta vendita*



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo VII

Cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili.



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo VIII *Sicurezza esterna ed interna.*



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo IX

Costituzione di baracche, di celle blindate e di caldaie di fusione.



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo X *Sicurezza contro gli incendi.*



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo XI *Lavoro notturno.*



Regolamento T.U.L.P.S.

ALLEGATO B

Capitolo XII

Sistemazione di locali adibiti ad uffici, abitazioni, ecc. dipendenti dallo stabilimento o dal cantiere.



Grazie per l'attenzione

